



Fallimento n. 12/2022 – MORGIGNO FRANCESCO – DI PINTO LUCIA

TRIBUNALE DI TRANI AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA

Proc. n. 12/2022 R.G.

Il giudice designato dal Presidente della Sezione civile,
sciogliendo la riserva assunta;

letta l'istanza per omologa del piano del consumatore depositata in data 14.7.2022 e la modifica dello stesso depositata in data 21.1.2023, istanti Morgigno Francesco (C.F. MRG FNC 77H18 A883Q) e Di Pinto Lucia (C.F. DPN LCU 78H58 A883W);

letta la relazione connessa al ricorso per l'apertura della procedura del piano del consumatore depositata in data 14.7.2022 dall'avv. Valentina Cosmai (professionista nominata dal Presidente del Tribunale di Trani), contenente anche parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti degli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti oltre che circa la fattibilità e convenienza del piano del consumatore proposto, nonché l'integrazione alla relazione depositata in data 21.1.2023;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati all'istanza, che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, derivante in misura prevalente da crediti chirografari per finanziamenti intercorsi con Agos Ducato spa, Fiditalia spa, Ifis Npl spa, Link Finanziaria;

rilevato:

che sui ricorrenti grava debitoria pari a complessivi € **124.702,02** (comprensiva dei costi della procedura), così come indicati nella memoria integrativa dell'OCC;

che i ricorrenti, nell'espone la propria situazione patrimoniale, hanno dichiarato:

- a) il sig. Morgigno di non essere titolare di alcun bene immobile né di ulteriori beni di proprietà aventi consistente valore economico, ma di conto corrente acceso presso Banca Intesa San Paolo, meglio indicato nella memoria integrativa dell'OCC;
- b) la sig.ra Di Pinto di essere proprietaria della quota di 1/3 della proprietà di terreno coltivato a uliveto, a Bisceglie, identificato al Catasto Terreni al foglio 27, p.lla 205, reddito dominicale € 6,70, reddito agrario € 4,58;

che, in base alla relazione dell'OCC, il sig. Morgigno è dipendente della I.C.O. srl. con mansione di addetto alle vendite e percepisce uno stipendio mensile medio di circa € 2.164,00, mentre la sig.ra Di Pinto, disoccupata e casalinga, non è produttrice di reddito;

considerato:

che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto attualmente dagli stessi unitamente ai due figli minorenni;

che dalla relazione dell'OCC incaricato si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 1.750,00 mensili circa;

- che il piano prevede (per la durata complessiva di 6 anni – 72 mensilità) la corresponsione di una somma mensile pari a circa € 400,00, così ripartita:



- a) il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione per un importo complessivo di € 7.219,60 per i primi 18 mesi (compenso OCC, compenso del procuratore e spese vive);
 - b) il pagamento parziale nella misura del 18,37% dei creditori chirografari, per un importo di € 21.580,00, in successione rispetto ai creditori in prededuzione, a decorrere dal diciannovesimo mese per 54 mesi;
- che, con il piano, i ricorrenti mettono a disposizione la somma complessiva di € 28.800,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari a € 124.702,02;
 - che il Gestore della crisi ha provveduto ad eseguire, nei confronti dei creditori, notificazione del decreto e della proposta;
 - che non è pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori;

considerato in diritto:

- sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento:

1. trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni che vengono in rilievo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Ed invero l'OCC ha attestato che si tratta di debiti contratti dai ricorrenti per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), della legge n. 3/2012, posto che "ai fini del presente capo, si intende:... b) per "consumatore", il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta";

2. il ricorso, inoltre, è ammissibile anche se proposto congiuntamente dai due coniugi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune: come affermato anche da una parte della giurisprudenza di merito, in modo condivisibile, sotto il vigore della originaria formulazione della legge n. 3/2012, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio. La legge n. 3/2012 nasce difatti, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione Europea, per offrire rimedio allo squilibrio economico reale delle famiglie sovraindebitate, e la mancata espressa previsione di una procedura familiare non osta a un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art. 6, fino a comprendere i componenti della famiglia che versano nella situazione rappresentata dalla norma. Poiché inoltre il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art. 6 - consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3/2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure *lato sensu* collettivi, quindi le famiglie, in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cfr. in tal senso Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04- 2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

D'altronde rilievo decisivo assume, in tal senso, il fatto che l'art. 7-bis della legge n. 3/2012, come introdotto dall'art. 4-ter della legge n. 176 del 18 dicembre 2020 (di conversione del decreto-legge n. 137/2020), applicabile anche alle procedure di



sovraindebitamento pendenti (come nel caso di specie) al momento della relativa entrata in vigore (come previsto espressamente dal comma 2 del detto art. 4-ter), preveda: “1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76”.

3. Sussiste, inoltre, il requisito del sovraindebitamento, come definito dall’art. 2 della legge n. 3/2012, quale “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

È sufficiente, al riguardo, richiamare l’analitica valutazione dell’OCC circa l’impossibilità oggettiva dei debitori di onorare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili e le spese correnti, che ha determinato il crearsi di un circolo vizioso che ha obbligato gli istanti a contrarre nel tempo altri debiti, fino all’incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario. Difatti la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti è dovuta alla richiesta di finanziamenti di natura personale, contratti dal sig. Morgigno, per sostenere un crescente aumento del fabbisogno del nucleo familiare, in particolare legato ai problemi di salute della sig.ra Di Pinto, che ha comportato numerosi ed importanti esborsi per visite mediche con conseguenze rilevanti in punto di spese non prevedibili che hanno destabilizzato il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, e spinto il sig. Morgigno a chiedere ulteriori finanziamenti per poter adempiere ogni suo precedente obbligo, contribuendo in maniera determinate allo stato di sovraindebitamento.

4. In ordine alla durata del piano, premesso che la L. n. 3/2012 nell’introdurre, con gli artt. 6 e seguenti, le procedure di composizione della crisi (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell’istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvergono nel nuovo codice della crisi d’impresa, risulta condivisibile quanto stabilito dalla Corte di cassazione, secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. 3/2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che difatti non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del



patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, 27544/2019, cit.). Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento (“non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore”: così la pronuncia da ultimo citata).

Nel caso di specie il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell’importo delle singole rate previste e la consistenza economica della proposta nel suo insieme.

5. In merito al requisito della meritevolezza va premesso che, sul punto, la relazione dell’OCC parla di incolpevolezza del tutto evidente, rappresentata dalla necessità di contrarre nuovi debiti per far fronte ai debiti pregressi e ai bisogni primari familiari.

Ciò posto, nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l’OCC ha attestato che il piano esposto risulta fattibile in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfacimento dei creditori; non vi sono inoltre elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l’indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse nel futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Il Gestore della crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dai proponenti quanto alle cause dell’indebitamento, di cui ha trovato riscontro nella documentazione resa disponibile, ha dato conto puntualmente di quanto precede.

Non emergono, invero, dall’analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento dei bisogni della vita familiare.

L’esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi dei debitori.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza;

6. con riguardo alla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria dei beni di proprietà dei debitori, l’assenza di beni immobili in capo ai ricorrenti consente di ritenere superata ogni ulteriore valutazione sulla maggiore convenienza dell’alternativa liquidatoria ai sensi dell’art. 12 bis co. 4 L. 3/2012.

Dalla relazione dell’OCC nominato è emerso, nei fatti, che l’unica sicura garanzia offerta ai creditori è data dallo stipendio del sig. Morgigno, che sarebbe di per sé insufficiente a soddisfare in maniera equivalente tutte le debitorie.

Ciò premesso, ad avviso del Tribunale il piano è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento e, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento.



Considerato, in conclusione, che ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano;

ritenuto, infine, di non dover procedere al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano (che peraltro nel caso presente non si è avuta) null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016);

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato, dott. Giulia Stano:

- 1) omologa il piano del consumatore proposto da Morgigno Francesco (C.F. MRG FNC 77H18 A883Q) e Lucia Di Pinto (C.F. DPN LCU 78H58 A883W);
- 2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, a tutti i creditori;
- 3) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari, e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- 4) letto l'art. 12-bis, co. 3, della legge n. 3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della Cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, avv. Valentina Cosmai;
- 5) affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dai debitori proponenti, ex art. 13 della legge n. 3/2012.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti e al Gestore della crisi, avv. Valentina Cosmai.

Trani, 23 giugno 2023

Il giudice
Giulia Stano

